

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto n. 381).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, 23 febbraio, 1^o, 14 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (atto n. 381);

uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

visto il parere della Conferenza unificata del 9 marzo 2017;

constatato che in un successivo momento Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali dovranno, nelle debite sedi e con le dovute procedure, definire i livelli essenziali di prestazione per dare compiuta attuazione all'articolo 1, comma 181, lett. f) della legge n. 107 del 2015;

a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 1:

a) al primo periodo e ovunque ricorrono nel testo dell'atto, alle parole « degli

alunni » siano premesse le seguenti: « delle alunne e » e alla parole « degli studenti » siano premesse le seguenti: « delle studentesse e »;

b) al primo periodo, dopo le parole « servizi erogati » siano aggiunte le seguenti: « dallo Stato, dalle Regioni e »;

2. all'articolo 2, comma 1, alinea:

a) siano premesse le seguenti parole: « Lo Stato, le Regioni e »;

b) le parole « perseguire lo sviluppo » siano sostituite dalla seguente: « fornire »;

3. all'articolo 4:

a) al comma 1, dopo le parole « tasse scolastiche » siano aggiunte le seguenti: « in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28. »;

b) le somme rivenienti dal minor onere conseguente vengano destinate al fondo di cui all'articolo 9, comma 1;

4. all'articolo 5:

a) al comma 2, primo periodo, le parole « Gli Enti » siano sostituite dalle seguenti: « le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole da « nei casi in cui » fino alla fine del periodo siano soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, la parola « locali » sia sostituita dalla seguente: « territoriali »;

d) il comma 4 sia soppresso;

5. all'articolo 6, al comma 2, le parole « possono essere assicurati » sono sostituite dalle seguenti: « sono assicurati »;

6. all'articolo 7, sia aggiunto in fine il seguente comma: « 2-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. »;

7. all'articolo 9:

a) al comma 2, le parole « 10 milioni » siano sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ». Si preveda, pertanto, che tale incremento sia aggiuntivo rispetto ai risparmi conseguiti in ragione della condizione n. 3;

b) al comma 4, dopo le parole « della ricerca, » aggiungere le seguenti: « adottato

previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, »;

c) sia aggiunto in fine il seguente comma: « 4-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. »;

8. all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: « da adottare, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, »;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo di aggiungere dopo l'articolo 7, il seguente: « 7-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sono destinati 10 milioni di euro per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni e studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992. ».